



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Marilisa BELTRAME   | Presidente f.f.        |
| Tullio FERRARI      | Consigliere            |
| Gianfranco BERNABEI | Consigliere (Relatore) |
| Carmine PEPE        | Referendario           |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente *"Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale"*;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come

modificato, da ultimo, dalla deliberazione n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e, in particolare, il Titolo III rubricato *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1714 del 22 settembre 2023, con la quale sono state diramate le direttive all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (di seguito indicata come APRAN) per l’applicazione delle misure di cui all’art. 16, c. 1, della l.p. 4 agosto 2022 n. 10 nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario operante presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito indicate come APSP);

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1482 del 20 settembre 2024, avente ad oggetto *“Autorizzazione all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo di data 24 maggio 2024 per l’attribuzione di un compenso forfettario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) di cui all’art. 16, comma 1, della l.p. n. 10/2022 al personale sanitario e socio-sanitario, operante presso le APSP che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il servizio sanitario provinciale, direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1960 del 28 ottobre 2022 con la quale sono state assegnate all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le risorse messe a disposizione per il riconoscimento della suddetta indennità *una tantum* *“Bonus Covid-19-III fase”*, ai fini dell’erogazione alle strutture per la successiva liquidazione al personale secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale;

VISTA la nota del Presidente dell’APRAN prot. n. 0027/2024/720240/2-2023-5 del 24 settembre 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 2204, di pari data, con la quale è stata trasmessa, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la suddetta ipotesi di accordo siglata dall’APRAN, corredata della relativa relazione tecnica di accompagnamento, con allegato il verbale e la relazione tecnica del Comitato di settore di UPIPA di data 5 giugno 2024;

VISTA l’ordinanza n. 46/2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha assegnato al Cons. Gianfranco Bernabei le funzioni dell’attività di controllo finalizzata alla certificazione della suddetta ipotesi di accordo per l’attribuzione di un compenso forfettario una tantum (Bonus

Covid-19-III fase), in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale n. 1482 del 20 settembre 2024;

VISTA l'ordinanza n. 47/2024 del 9 ottobre 2024 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, ed esaminata la documentazione agli atti;

### **DELIBERA**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, e dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio della Provincia autonoma di Trento, dell'“*Ipotesi di accordo per l'attribuzione di un compenso forfettario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) previsto dall'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022 al personale sanitario e socio-sanitario, operante presso le APSP che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il servizio sanitario provinciale, direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1/1/2021 – 31/3/2022*”, **fatte salve le osservazioni e quanto illustrato nell'unito Rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.**

### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Relatore

Cons. Gianfranco BERNABEI

*(Firmato digitalmente)*

Il Presidente f.f.

Cons. Marilisa BELTRAME

*(Firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

*(Firmato digitalmente)*

## RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

*Ipotesi di accordo per l'attribuzione di un compenso forfettario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) previsto dall'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022 al personale sanitario e socio-sanitario, operante presso le APSP che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il servizio sanitario provinciale, direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1/1/2021 – 31/03/2022.*

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito indicata come APRAN) del 24 settembre 2024, prot. n. 0027/2024/720240/2-2023-5, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2204 di pari data.

2. Unitamente all'ipotesi di accordo, siglata in data 24 maggio 2024, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo di data 24 maggio 2024 con la quantificazione dei costi conseguenti;
- verbale e relazione tecnica del Comitato di Settore di UPIPA di data 5 giugno 2024;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1714 del 22 settembre 2023, contenente le direttive all'APRAN per l'applicazione delle misure di cui all'art. 16, c. 1, della l.p. 4 agosto 2022 n. 10 nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario operante presso le APSP;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1960 del 28 ottobre 2022 di assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle risorse messe a disposizione per il riconoscimento della suddetta indennità *una tantum* "Bonus Covid-19-III fase", ai fini dell'erogazione alle strutture per la successiva liquidazione al personale;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1482 del 20 settembre 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in esame.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. Al riguardo si precisa che il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che "1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o

provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorso quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.

2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega “al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che la norma “tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023”.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (cfr., *ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

Importante riferimento nel controllo è costituito dal “Rapporto generale di certificazione”, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98.

**4.** L'APRAN ha trasmesso l'ipotesi di accordo alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la certificazione prescritta dall'art. 11, c. 4, lett. f) della l. n. 59 del 1997 e dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, ora recepita anche dal d.P.R. n. 305/1988, per effetto del d.lgs. n. 113/2023.

In merito si precisa che lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'ipotesi di accordo in esame e non può riferirsi né spiegare alcun effetto relativamente ai contratti collettivi sottostanti, alle eventuali previsioni di essi richiamate né, *a fortiori*, alle relative

conseguenze economiche e finanziarie, in particolare ove non previamente trasmessi per il controllo della Corte.

5. L'ipotesi di accordo consta di 2 articoli.

L'art. 1 definisce il campo di applicazione e il personale destinatario del compenso forfettario *una tantum*. L'accordo si applica al personale appartenente all'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, operante presso le APSP che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.

L'art. 2 specifica che per poter accedere al "Bonus Covid-19-III fase" il dipendente abbia prestato la propria attività per un minimo di 30 giornate effettivamente timbrate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022. Ai destinatari viene attribuito un compenso forfettario *una tantum* in relazione al monte ore effettivamente prestato nel periodo di riferimento. Il compenso lordo forfettario *una tantum* viene suddiviso in quattro fasce:

- Fascia 1 - fino a 1.600 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 376,00;
- Fascia 2 - da 1.600 a 2.000 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 549,54;
- Fascia 3 - da 2.000 a 2.200 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 780,93;
- Fascia 4 - oltre a 2.200 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 954,52.

Il compenso forfettario "Bonus Covid-19-III fase" risulta cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario.

6. La relazione tecnica di accompagnamento predisposta da APRAN contiene la premessa, il contenuto, il personale destinatario, i costi derivanti e la copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 24 maggio 2024. L'erogazione "Bonus Covid-19-III fase" trova copertura nella quota parte di risorse rese disponibili allo scopo dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1714/2023 (dei 3 milioni complessivamente assegnati con l'art. 16, c. 2 della l.p. n. 10/2022 euro 2.350.000,00 sono stati destinati alla contrattazione in oggetto, oneri riflessi inclusi).

7. Il prospetto della tabella A allegata alla relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo definisce i criteri metodologici utilizzati come di seguito esposti:

- personale fascia 1: n. 2.603 per euro 376,00, per un totale complessivo pari ad euro 941.128,00;
- personale fascia 2: n. 1.155 per euro 549,54, per un totale complessivo pari ad euro 634.718,70;
- personale fascia 3: n. 216 per euro 780,93, per un totale complessivo pari ad euro 168.680,88;

- personale fascia 4: n. 50 per euro 954,52, per un totale complessivo pari ad euro 47.726,00.

Le somme corrisposte ammontano ad euro 1.792.253,58 incrementati dagli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione nella misura stimata del 26% (CPDEL 23,80%, INAIL 1,60%, contributi INPS per la disoccupazione 1,61% da applicarsi al personale a tempo determinato tra i beneficiari circa il 35%) pari ad euro 465.985,93, per un totale complessivo di euro 2.258.239,51.

Dal confronto tra risorse a disposizione (euro 2.350.000,00) ed i costi derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di accordo in esame (euro 2.258.239,51) risulta un residuo di risorse pari ad euro 91.760,49.

8. Sul piano economico, la misura consiste in un allineamento degli incentivi economici per il personale sanitario e socio-sanitario, in ragione dell'attività aggiuntiva svolta per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

L'ipotesi di accordo in esame appare compatibile con le dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché - con riferimento alla dinamica inflattiva - ai dati riportati dall'ISPAT che registra un tasso tendenziale ad agosto 2024 pari a 1,2% per la provincia di Trento e dello 0,8% per l'Italia.

9. Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni, **si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per l'attribuzione di un compenso forfettario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) previsto dall'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022 al personale sanitario e socio-sanitario, operante presso le APSP che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il servizio sanitario provinciale, direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1/1/2021 – 31/03/2022.**